



Il decreto legislativo antielusione (ATAD) interviene sulle condizioni della distribuzione degli utili

## Dividendi non residenti, verifiche sui livelli di tassazione

**Alessandra Cincicola e Pasquale Cormio**

Nuovo regime di distribuzione di dividendi da società partecipate non residenti, dal periodo di imposta 2019 verifiche sui livelli di tassazione della società estera.

Il decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2016/1164 (Atad) sull'elusione fiscale, approvato dal consiglio dei ministri l'8 agosto 2018 e ora all'esame del Parlamento, i cui effetti dovrebbero decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, modifica il trattamento fiscale relativo alla distribuzione di utili da parte di società partecipate non residenti. Lo schema di decreto prevede infatti che a partire dal periodo di imposta 2019 dovrà verificarsi unicamente il livello di tassazione della società estera. Più nel dettaglio (I) per le società controllate il livello di tassazione effettiva non potrà essere inferiore al 50% della tassazione «virtuale» italiana simulando la tassazione qualora il soggetto fosse stato residente in Italia, ovvero (II) per le partecipazioni non di controllo il livello di tassazione nominale non potrà essere inferiore al 50% di quello applicabile in Italia prevedendo un monitoraggio ad hoc di eventuali regimi fiscali speciali, definita dalla medesima norma. Sono tali i regimi non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti, fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali, e ove non incidano direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del 50% italiano e se il regime speciale riguarda solo particolari aspetti dell'attività economica tale attività risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto. Pur in presenza di un cambiamento formale della formulazione, dal punto di vista sostanziale la norma potrà disapplicarsi dimostrando alternativamente che la società partecipata svolga una effettiva attività economica (c.d. prima esimente) ovvero che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. seconda esimente). La verifica della congruità del carico fiscale deve retroagire «sin dall'inizio del periodo di possesso» ai fini della seconda esimente. Importante notare come la relazione illustrativa allo schema di Decreto confermi che la verifica vada eseguita con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati. La relazione, tuttavia, non chiarisce se la verifica debba essere svolta esclusivamente con riferimento al singolo periodo di imposta in cui si è prodotto l'utile oggetto di distribuzione o comunque debba riguardare tutti i periodi di imposta in cui la società distributrice si qualifichi quale società black list ai fini della disciplina. Il trattamento fiscale ai fini Ires rimane immutato. Infatti i dividendi saranno integralmente assoggettati a tassazione se provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, ovvero tassati al 50% con attribuzione del relativo credito di imposta in caso di controllo qualora sia dimostrata la prima esimente o ancora esenti al 95% qualora ricorra la seconda esimente. È utile ricordare che in merito alla distribuzione di riserve di utili maturate in più periodi di imposta, la legge di Bilancio 2018 è intervenuta stabilendo un principio di rilevanza del periodo di imposta maturazione dell'utile distribuito, dove invece la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 aveva dato prevalenza ai criteri pro tempore vigenti al momento di distribuzione del dividendo. Pertanto (I) per i periodi di imposta fino 31/12/2015, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati occorre far riferimento al decreto black list, tenuto conto di eventuali regimi fiscali speciali, mentre (II) a partire dal 1° gennaio 2016 l'articolo 167, comma 4, del Tuir ha considerato Stati a fiscalità privilegiata quei paesi con un regime fiscale il cui «livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia», con l'esclusione degli Stati membri Ue e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo e tenendo sempre conto di eventuali regimi fiscali speciali.

© Riproduzione riservata